

**NIENTE NOTIFICHE PEC SE IL PROCESSO NON È TELEMATICO (CASSAZIONE 18321/17)**

Le notificazioni a mezzo Pec nel contenzioso fiscale sono consentite solo laddove è operativa la disciplina del processo tributario telematico (Dm 163/2013).  
La Cassazione ha chiarito che senza tale

presupposto la notifica telematica non è conforme ad alcun modello legale e deve ritenersi giuridicamente inesistente e come tale non suscettibile di sanatoria

**COSTITUZIONE IRRITUALE, DECADONO I DOCUMENTI (CTP MILANO 4779/2017)**

La Ctp Milano ha deciso per l'irritualità del deposito digitale della costituzione in giudizio della parte resistente e la conseguente estromissione della documentazione prodotta poiché il ricorso introduttivo è stato depositato con modalità cartacea prima dell'attivazione del processo

tributario telematico nella Regione in cui ha sede la commissione tributaria adita. Per il Collegio la scelta della modalità di comunicazione/notificazione telematica è legittima solo se il ricorso è stato incardinato dopo l'attivazione del processo tributario telematico

**SÌ ALLA NOTIFICA PEC DEL RICORSO ANCHE SE IL FILE NON È IN «PDF» (CASSAZIONE 15984/17)**

Considerato valido il ricorso per cassazione contro una sentenza tributaria seppur notificato a mezzo Pec presso il difensore domiciliatario del contribuente in estensione .doc anziché in formato pdf. La Cassazione, nel rispetto del diritto costituzionale alla difesa, ha sottolineato come il

formato del file (doc o pdf), trasmesso con Pec, non ha alcuna rilevanza per aver comunque tale notifica prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato il raggiungimento dello scopo legale in quanto la controparte si è comunque difesa con la presentazione del controricorso

**NULLA LA CARTELLA DI PAGAMENTO VIA PEC SE IL FILE NON È «P7M» (CTP R. EMILIA 204/17)**

La Commissione emiliana ha annullato una serie di cartelle di pagamento approximate via Pec per le quali l'agente della riscossione aveva scelto il formato «pdf». I giudici tributari hanno deciso per la non validità della notifica via Pec in quanto il formato del file allegato (pdf) non è stato firmato digitalmente (p7m), non garantendo pertanto l'integrità, l'immodificabilità del documento informatico, l'identificabilità del suo autore e conseguentemente

la paternità dell'atto. Emerge una linea diversa rispetto a quella più garantista della Cassazione di cui al punto 3 anche se riferita alla notifica di un atto processuale; la sentenza di merito infatti dà rilievo alla diversa natura dell'atto impositivo a carattere recettizio rispetto a quella dell'atto processuale presidiata dal diritto costituzionale alla difesa e dall'istituto processualistico della sanatoria per raggiungimento dello scopo

**NO APPELLO TELEMATICO DOPO IL RICORSO CON RITO CARTACEO (CTR TOSCANA 1377/17)**

La Ctr Toscana ha ritenuto inapplicabile la scelta del «rito telematico» per la prima volta nel giudizio di impugnazione; il Collegio sembra implicitamente interpretare l'articolo 2, comma 3, del Dm 163/2013 nel senso che l'opzione fra cartaceo e telematico possa essere esercitata solo in primo grado costituendo un vincolo anche per le fasi successive; con la stessa argomentazione il Collegio sancisce l'inesistenza giuridica della notificazione

dell'appello per non aver utilizzato un modello legale di notificazione (Pec) conforme a quanto previsto dall'articolo 16 del Dlgs 546/1992. Questa interpretazione è stata oggetto di critica per non aver tenuto conto della regola generale contenuta nei primi articoli del Dm dai quali non emergerebbe alcun divieto a proporre l'impugnazione telematica in presenza di un ricorso introduttivo notificato e depositato con rito cartaceo